

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA GRADUATORIA APERTA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN LOCAZIONE PERMANENTE, A CANONE CALMIERATO/CONCORDATO IN**

Comune di Lugo (Parco dei Mulini), via Don Angelo Ceroni n. 1-3-5.  
(Deliberazione di G.C. n. 125 del 30/09/2015)

**ART. 1 – CARATTERISTICHE DELLA ASSEGNAZIONE**

A seguito di parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale di Lugo in data 30/09/2015 è indetto un Bando di concorso per l'assegnazione in locazione permanente di n. 6 alloggi ubicati nel Comune di Lugo, Via Don Angelo Ceroni n. 3-5 (traversa via Villa), località "Parco dei Mulini".

Gli alloggi saranno assegnati con un contratto di diritto privato della durata di anni otto (8), rinnovabili di quattro (4) in quattro (4) anni alle condizioni di cui ai successivi articoli.

**ART. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI**

Il fabbricato sito in Lugo, via Don Angelo Ceroni n. 3-5, consiste di un edificio condominiale di n. 11 unità immobiliari a destinazione abitativa di cui n. 6 già assegnate, ed altrettanti posti auto nell'autorimessa collettiva, nonché relativa corte comune destinate alla locazione permanente.

Gli alloggi hanno le seguenti principali caratteristiche:

<b>PIANO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SUP. CONV. ALLOGGIO</b>	<b>CANONE MENSILE</b>
Primo (all. 6)	NUCLEI FAMILIARI DA N. 1 / 2 PERSONE	ALLOGGIO N.c. 3 int. 4: soggiorno/pranzo, angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, loggia, e posto auto coperto con accesso carrabile dal n.c. 5.	60 mq	€ 312,00
Secondo (all. 9)	NUCLEI FAMILIARI DA N. 1 / 2 PERSONE	ALLOGGIO N.c. 3 int. 9: soggiorno/pranzo, angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, loggia, e posto auto coperto con accesso carrabile dal n.c. 5.	58 mq	€ 308,00
Secondo (all. 10)	NUCLEI FAMILIARI DA N. 1 / 2 PERSONE	ALLOGGIO N.c. 3 int. 8: soggiorno/pranzo, angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, loggia, e posto auto coperto con accesso carrabile dal n.c. 5.	59 mq	€ 310,00
Secondo (all. 11)	NUCLEI FAMILIARI DA N. 1 / 2 PERSONE	ALLOGGIO N.c. 3 int. 7: soggiorno/pranzo, angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, loggia, e posto auto coperto con accesso carrabile dal n.c. 5.	60 mq	€ 312,00

Le planimetrie degli alloggi sono visionabili presso la sede del Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in Lugo - Via Garibaldi 62 (martedì dalle 15,00 alle 18,00, mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e sabato dalle 8,00 alle 11,00) Tel 0545 38459-509.

### **ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I richiedenti l'assegnazione in locazione permanente degli alloggi devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
- 2) residenza o attività lavorativa del richiedente o di un componente del nucleo familiare, da almeno 2 anni nel territorio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, ovvero essere emigrati, nati in Regione, che intendono ristabilire la loro residenza nel Comune di Lugo.
- 3) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito provinciale.

Si deroga a quanto sopra indicato al punto 3) nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una delle seguenti situazioni:

- Sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiari e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
- Sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per utilizzo in quanto specifici diritti reali su di esso siano attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto di data anteriore a quella approvazione del presente regolamento. Si prescinde da tale data nel caso del diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o al coniuge con diritto di utilizzo in applicazione di atto di separazione coniugale in cui atti siano stati depositati;
- Sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente nel certificato di non abitabilità e lasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti perché handicap con problemi di deambulazione che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento);
- Sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 (trenta) mq. con ulteriori 15 (quindici) mq. per ogni componente oltre i primi due.

4) la condizione economica del nucleo familiare, determinata applicando il D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, deve rientrare nei seguenti valori massimi dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e dell'I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente):

- ISE non superiore a 70.000 Euro;
- ISEE non superiore a 35.000 Euro.

Il nucleo familiare richiedente dovrà comunque essere titolare di almeno un reddito da lavoro o da pensione.

5) Per nucleo familiare avente diritto, ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) si intende:

- L'intero nucleo compreso nello stato di famiglia o componenti dello stesso che intendano costituire un nuovo nucleo;
- Il nucleo costituito da genitori e figli che abbiano residenza diversa che intendano riunire il nucleo;

Nel caso di nuclei diversi da quelli anagrafici d'origine si procederà al calcolo dell'ISE per il nuovo nucleo familiare coincidente con i componenti come dichiarati in domanda ed il relativo valore ISE/ISEE verrà calcolato conseguentemente.

7) Motivi ostativi all'assegnazione

- Avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità o da inadempienza contrattuale;
- Essere assegnatari di un alloggio pubblico con l'inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento nel canone e/o delle spese accessorie.

I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione del contratto di locazione;

I requisiti soggettivi, anche se materialmente accertati successivamente, vanno riferiti alle suddette date.

## ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli in distribuzione presso la sede del Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna posta in Lugo - Via Garibaldi 62 (Mercoledì e Sabato dalla ore 8,00 alle ore 13,00);

E' prevista l'autocertificazione per quanto riguarda i dati anagrafici, lo stato civile, la residenza e la composizione del nucleo familiare e qualsiasi altra attestazione che comporti attribuzione di punteggio, con esclusione delle eventuali certificazioni mediche, non sostituibili con dichiarazioni o autocertificazioni.

A tal scopo quanto dichiarato nella domanda assumerà valore, a seconda dei casi, di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa.

Le domande, compilate in ogni loro parte, accompagnate da eventuali documenti, debitamente sottoscritte, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- consegnate a mano direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido ed apposizione della firma dinanzi al funzionario ricevente, oppure consegnate da persona diversa dell'intestatario, già sottoscritte e con allegata fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario stesso, nelle sedi e orari suindicati;
- inviate tramite raccomandata AR, già sottoscritte e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario, tramite il servizio postale. In questo caso sono valide le domande inviate, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale;
- inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna all'indirizzo: [pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it](mailto:pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it) esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, avendo cura di precisare nell'oggetto "Contiene domanda di assegnazione alloggio in Lugo, Parco dei Mulini". In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC.

Tutti i moduli allegati (compreso il modulo di domanda) e inviati tramite PEC devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del Dlgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 e s.m. e i.. I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile.

Nel caso in cui il richiedente non disponga di firma digitale come sopra definitiva, la domanda di partecipazione e tutti i documenti allegati dovranno essere sottoscritti (firma in calce), acquisiti elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi come allegati.

Trattandosi di una "graduatoria aperta" le domande, pervenute **entro il 31/10/2015** sono inserite, previo sorteggio dei pari punto, in una graduatoria che sarà poi aggiornata, con frequenza non superiore ai dodici mesi, con le domande eventualmente pervenute successivamente a tale data e inserite, in ordine di arrivo, in coda alla relativa categoria di punteggio.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare presso gli Uffici precedentemente indicati, ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima ed all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

## ART. 5 - GRADUATORIE DEI CONCORRENTI

Scaduto il termine di ricevimento della domande sarà formata, entro 30 gg., una graduatoria provvisoria, che verrà resa pubblica mediante affissione per 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio dell'Unione nonché presso le sedi indicate al precedente art. 4, dandone altresì avviso sul sito [www.acerravenna.it](http://www.acerravenna.it) ente gestore dell'immobile.

La graduatoria viene compilata in ordine di punteggio .

Avverso la suddetta graduatoria è ammessa richiesta di riesame entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Esaurito il riesame delle richieste, verrà formulata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

La Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione della graduatoria definitiva, costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro 10 (dieci) mesi dall'esecutività della precedente graduatoria.

Con frequenza non superiore ai 12 mesi, la graduatoria verrà aggiornata esaminando le nuove domande, le integrazioni e inserendole in coda alle relative categorie di punteggio.

L'aggiornamento può essere effettuato anche d'ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso e condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

Fino all'approvazione dell'aggiornamento periodico, gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Nel caso in cui, in tempi successivi, un alloggio si renda disponibile per il recesso del conduttore o per cessazione del contratto, si provvederà alla riassegnazione entro 30 giorni attingendo dalla graduatoria in quel momento vigente.

## ART. 6 - PUNTEGGI

La graduatoria sarà formulata sulla base di punteggi, indicati con numeri interi, da attribuirsi in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sottoelencate e riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Ove il richiedente si trovi nelle seguenti situazioni:

N°	CONDIZIONI	PUNTI
1	Essere residente nel Comune di Lugo	5
2	essere assegnatario di un alloggio E.R.P.: - assegnazione definitiva - assegnazione provvisoria / parcheggio: - in area di decadenza o di occupazione dopo la dichiarazione di decadenza	5 8 10
3	avere nel nucleo familiare inabili al lavoro od invalidi civili con un grado pari o superiore al 66% di invalidità;	5
4	dover abbandonare l'alloggio a seguito di: A. ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale) : a. il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato b. il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato: B. ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi: a. da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda: b. da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda: C. provvedimento di separazione coniugale omologata dal tribunale: D. vendita a terzi da parte del coniuge separato, proprietario (o comproprietario) non assegnatario dell'abitazione familiare (sempre che la vendita sia intervenuta entro e non oltre la data di presentazione della domanda):	8 10 10 4 15 15

5	aver abbandonato l'alloggio e di essere in accertate condizioni di precarietà abitativa a seguito di una delle seguenti motivazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinanza di sgombero;</li> <li>• provvedimento per motivi di pubblica utilità;</li> <li>• provvedimento esecutivo di sfratto, (non intimato per inadempienza contrattuale);</li> <li>• separazione giudiziale o consensuale;</li> <li>• collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio o per motivi di incolumità e sicurezza personale o di minori minacciati nell'ambito familiare</li> </ul> a. da non oltre 12 mesi: b. da oltre 12 mesi:	          10 4
6	avere un nucleo richiedente di nuova costituzione: Si considerano tali i giovani con età non superiore a 35 anni e giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti la coppia abbia non più di 35 anni e l'altra non più di 45; in caso di convivenza more uxorio, la stessa deve risultare da almeno 2 anni alla data della domanda.	          20
7	Indice di solvibilità: Incidenza del canone di locazione medio degli alloggi oggetto del presente bando, sulla somma dei redditi dei componenti del nucleo desumibile dalla attestazione ISEE, non superiore al:	          5 10

In qualsiasi momento si potranno effettuare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate nella domanda, nonché la loro veridicità.

L'eventuale attestazione falsa anche di una sola delle notizie fornite è punibile ai sensi della legge penale (art. 495 c.p.).

#### **ART. 7 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA CONTABILITA' DEI PUNTEGGI**

Il richiedente che, a norma del presente bando, non presentasse nei termini l'eventuale ulteriore documentazione richiesta sarà considerato decaduto dalla graduatoria.

#### **ART. 8 – SCELTA E ACCETTAZIONE DELL'ALLOGGIO**

La proposta di assegnazione dell'alloggio verrà effettuata secondo l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria.

I concorrenti saranno chiamati, in ordine decrescente, all'accettazione dell'alloggio, di superficie e composizione adeguata al proprio nucleo familiare, che nel corso della validità della graduatoria (o del suo aggiornamento) si renderanno disponibili.

L'alloggio sarà proposto agli aventi diritto senza possibilità di scelte da parte del richiedente.

Qualora il concorrente non si presenti, senza giustificato motivo, sarà escluso dalla graduatoria.

Tale accettazione o rinuncia sarà sottoscritta su apposito verbale.

La rinuncia o il rifiuto alla sottoscrizione del verbale comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Casa e Politiche abitative dall'Unione dei Comuni della bassa Romagna in attuazione del conferimento di tale servizio dal Comune di Lugo all'Unione stessa, previa verifica (anche mediante acquisizione d'ufficio dei documenti necessari) del possesso dei requisiti e della permanenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui al precedente art. 6, al momento della stipula del contratto di locazione.

La perdita dei requisiti o il mutamento delle condizioni di punteggio, determinerà l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa, collocando la domanda nella posizione di graduatoria precedente a quella del primo nominativo con pari punteggio. Nel caso in cui contestualmente alla verifica della perdita di punti si constati anche l'esistenza di nuove condizioni che comportano l'acquisizione di un punteggio complessivo pari o superiore a quello della graduatoria si terrà immediatamente conto di tali nuove condizioni.

## **ART. 9 – CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO**

Sottoscritta l'accettazione dell'alloggio e adottato il conseguente provvedimento di assegnazione dello stesso, si procederà alla stipula del contratto di locazione da parte del soggetto gestore, ed alla successiva consegna dell'alloggio.

Qualora l'assegnatario non si presenti senza giustificato motivo, si provvederà alla revoca dell'assegnazione.

## **ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli obblighi contrattuali si prevede la costituzione di un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità da versare al momento dell'inizio del rapporto di locazione.

Il deposito è fruttifero a norma di legge.

Su di esso l'ente gestore, potrà rivalersi di tutti i crediti relativi al rapporto di locazione; ove, in conseguenza di ciò, venga decurtato di oltre il 50% dovrà essere prontamente reintegrato, a pena di risoluzione di diritto del contratto e contestuale rilascio dell'alloggio. Il deposito sarà rideterminato in occasione degli eventuali rinnovi contrattuali.

## **ART. 11 - CANONI DI LOCAZIONE E LORO AGGIORNAMENTO**

I canoni di locazione indicati al precedente art. 2 del presente bando, rappresentano il canone iniziale di locazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il canone sarà aggiornato con cadenza annuale applicando l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nel limite del 75%.

## **ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE**

1. Gli alloggi devono essere occupati, entro 30 giorni dalla data del contratto di locazione, in modo continuativo e direttamente dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare.  
L'occupazione dell'alloggio è attestata dalla assunzione nello stesso della residenza anagrafica da parte del locatario o assegnatario.  
Il contratto di locazione disciplinerà anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
2. Trascorsi i primi otto anni, il contratto di locazione è rinnovabile di quattro in quattro anni a condizione che:
  - a) l'inquilino risulti in possesso dei requisiti soggettivi vigenti alla data del rinnovo;
  - b) non risultino morosità o inadempimenti contrattuali.
3. Oltre al canone di locazione sono a carico dell'inquilino le utenze e le spese accessorie rendicontate annualmente dall'Ente gestore.
4. Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avverrà mensilmente mediante bollettino MAV spedito al domicilio dell'assegnatario, da pagare entro la data indicata sulla stessa.
5. L'inquilino che non abbia provveduto al versamento di canoni e/o di oneri accessori, dovrà saldare quanto dovuto entro il termine fissato dall'avviso di mora emesso dall'Ente Gestore. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso l'inquilino dovrà liberare l'alloggio entro tre mesi dalla data della risoluzione; da tale data e per tutto il periodo di successiva occupazione dell'alloggio, l'inquilino sarà tenuto a corrispondere una indennità di occupazione corrispondente al canone precedentemente corrisposto, maggiorato del 20%.  
Trascorsi tre mesi senza che il rilascio dell'alloggio abbia avuto luogo, l'inquilino perderà per intero il deposito cauzionale, sul quale comunque l'Ente Gestore, avrà diritto di ritenere il proprio credito, fatte salve ulteriori azioni in caso di incapienza; sarà inoltre tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute per la liberazione forzata dell'immobile.
- 7) Il recesso dell'inquilino è ammesso con un preavviso non inferiore a tre mesi: in difetto saranno trattenuti sul deposito cauzionale i corrispondenti canoni e spese accessorie.
- 8) In caso di decesso dell'assegnatario gli subentrerà il coniuge superstite convivente ovvero, in mancanza, i figli, o i parenti ed affini purché conviventi. Il diritto al subentro è riconosciuto anche al convivente more uxorio
- 9) In caso di separazione o di divorzio subentrerà nella titolarità del rapporto il coniuge a cui sia stata attribuita l'abitazione, da parte del giudice.

## **ART. 13 – VARIE**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia agevolata.

La partecipazione al bando impegna il concorrente, che per il fatto stesso di parteciparvi, dichiara di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nello stesso.

## **14. - RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il richiedente e gli eventuali componenti del suo nucleo familiare, con la presentazione della domanda, danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; dichiara di essere informato:

- a) Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo dal Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
- b) Che l'eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l'interruzione o l'archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
- c) Che i dati raccolti potranno essere comunicati:
  1. al personale dell'Ufficio;
  2. ad Enti pubblici che svolgono ruolo di controllo e/o istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all'ente che collaborano alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto dell'Ente e nell'ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
  3. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
  4. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all'accesso in base alla stessa;
  5. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti;
  6. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
- d) Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- e) Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti.

### **IL RESPONSABILE**

SERVIZIO CASA E POLITICHE ABITATIVE  
(Dott.ssa Margherita Dall'Olio)

F.to Dott.ssa Margherita Dall'Olio